



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Giuri Assist

Reddito d'impresa

- 4 | **È legittima la presunzione di distribuzione degli utili anche per i soci della partecipante** - Cassazione n. 27049 del 23/10/19

Iva

- 4 | **Iva - consulenze – le condizioni di detraibilità dell'Iva** - Cassazione n. 24126 del 27/09/19
- 4 | **Indetraibilità oggettiva dell'IVA relativa all'acquisto di fabbricati abitativi - deroga per le imprese che hanno ad oggetto esclusivo o principale l'attività di costruzione** - Cassazione n. 28046 del 31/10/19
- 4 | **Detrazione IVA anche se l'acquirente non è identificato** - Corte di Giustizia UE, sentenza 17/10/2019, C-653/18

Irap

- 5 | **Irap - studio associato** - Cassazione n. 26848 del 21/10/19
- 5 | **Irap - compensi al professionista per l'attività di amministratore di società fatturate dallo studio associato** - Cassazione n. 24549 del 2/10/19

Accertamento questioni sostanziali

- 5 | **Studi di settore – percentuali di ricarico poco oltre il limite richiesto dallo studio** - Cassazione n. 24300 del 30/6/19
- 5 | **Iva – errata compensazione nella liquidazione periodica in caso di credito comunque dovuto nella dichiarazione annuale** - Cassazione n. 27323 del 24/10/19
- 6 | **Società di comodo - oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi - immobile inagibile per ristrutturazione** - Cassazione - n. 27352 del 24/10/19
- 6 | **I valori OMI sono indicativi e da soli non costituiscono prova** - Cassazione n. 26376 del 17/10/19

Accertamento questioni procedurali

- 6 | **Dichiarazione omessa - il credito di imposta può essere compensato nella dichiarazione successiva** - Cassazione n. 25288 del 9/10/19
- 7 | **Indagini bancarie – versamenti del socio sul c/c della società** - Cassazione n. 23859 del 25/9/19

Contenzioso tributario

- 7 | **Incertezza normativa – contrasto giurisprudenziale – applicabilità delle sanzioni** - Cassazione n. 24707 del 3/10/19
- 7 | **È nulla la cartella di pagamento notificata dal Concessionario dopo la cancellazione dello stesso dal registro delle imprese per incorporazione** - Cassazione n. 27425 del 28/10/19

Penale tributario

- 8 | **Indebita compensazione del legale rappresentante – niente forza maggiore se ha pagato i dipendenti** - Cassazione n. 40772 del 4/10/19
- 8 | **Si al sequestro anche se i beni sono stati acquistati prima del reato** - Cassazione n. 40071 dell'1/10/19

Fiscale -Varie

- 8 **Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) - presupposti - occupazione di spazi e aree pubbliche - Cassazione n. 26290 del 17/10/19**
- 8 **IMU - immobile in leasing - risoluzione del contratto - mancata riconsegna dell'immobile - soggetto passivo - Cassazione n. 25249 del 9/10/19**
- 9 **È legittima l'ipoteca sui beni del fondo patrimoniale se il debito tributario rientra nella sfera familiare - Cassazione n. 26126 del 16/10/19**
- 9 **Giudizio sulla rendita catastale pregiudiziale rispetto al giudizio sull'ICI - Cassazione n. 25250 del 9/10/19**
- 9 **Il contribuente deve poter conoscere gli elementi di prova, compresi quelli risultanti da procedimenti amministrativi connessi, sui quali l'A.F. intende fondare la propria decisione - Corte di Giustizia, sentenza 16/10/19, causa C 189/18**

REDDITO D'IMPRESA

È legittima la presunzione di distribuzione degli utili anche per i soci della partecipante**Cassazione n. 27049 del 23/10/19**

In attuazione del principio costituzionale di eguaglianza, formale (art. 3 Cost., co. 1) e sostanziale (art. 3 Cost., co. 2), del principio costituzionale di capacità contributiva (art. 53 Cost., co. 1) e del principio, che ne è corollario, del divieto dell'abuso di diritto tributario, la presunzione dell'imputazione degli utili extra bilancio ai soci di una società di capitali K, a ristretta base sociale, opera anche nei confronti dei soci della società di capitali L, che sia socia della società K e che, a sua volta, sia a ristretta base sociale.

In sostanza se tra i soci di una società a ristretta base partecipativa figura un'altra società a base sociale ristretta, i soci di quest'ultima saranno soggetti ad identica presunzione di distribuzione dei maggiori utili extracontabili fiscalmente accertati.

IVA

Iva - consulenze – le condizioni di detraibilità dell'iva**Cassazione n. 24126 del 27/09/19**

L'iva sulle consulenze acquisite da una società è indetraibile quando questa non riesca a dimostrare l'inerenza del bene o del servizio acquistato alla propria attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o del servizio all'esercizio dell'attività medesima. In particolare, relativamente alle operazioni attive è detraibile solo l'iva relativa all'acquisto di beni necessari per l'esercizio vero e proprio dell'impresa e il requisito dell'inerenza del servizio all'attività effettivamente svolta dall'impresa si evince dal raffronto tra l'operazione passiva e quelle attive.

Indetraibilità oggettiva dell'IVA relativa all'acquisto di fabbricati abitativi - deroga per le imprese che hanno ad oggetto esclusivo o principale l'attività di costruzione**Cassazione n. 28046 del 31/10/19**

Secondo la previsione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 bis.1, comma 1, lett. i), "non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 8) che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 5, e dell'art. 19-bis". La disposizione prevede, dunque, un divieto di detraibilità oggettiva dell'IVA relativa all'acquisto di fabbricati abitativi (Cass. n. 10264 del 26/04/2017), che trova deroga unicamente per le imprese che hanno ad oggetto esclusivo o principale l'attività di costruzione (Cass. n. 6883 del 08/04/2016) e, prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006, anche quella di rivendita dei menzionati fabbricati.

Detrazione IVA anche se l'acquirente non è identificato**Corte di Giustizia UE, sentenza 17/10/2019, C-653/18**

È contraria alla normativa europea la normativa nazionale che neghi l'esistenza di una cessione di beni e di conseguenza neghi il beneficio della non imponibilità IVA, qualora i beni interessati siano stati esportati fuori dell'Unione europea e, successivamente alla loro esportazione, le autorità tributarie abbiano constatato che l'acquirente dei medesimi beni era non già il soggetto menzionato nella fattura redatta dal soggetto passivo, bensì un ente diverso che non è stato identificato.

IRAP

Irap - studio associato**Cassazione n. 26848 del 21/10/19**

Lo studio associato è soggetto ad Irap ex lege, senza necessità di accertamento sulla sussistenza dell'autonoma organizzazione.

La Corte ha dato continuità al principio già affermato dalle sezioni unite della Cassazione secondo cui presupposto dell'Irap è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l'attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell'imposta a norma dell'art. 3 del d.lgs. n. 446/1997 - comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni - essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d'imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell'autonoma organizzazione.

Irap - compensi al professionista per l'attività di amministratore di società fatturate dallo studio associato**Cassazione n. 24549 del 2/10/19**

È stata data continuità all'indirizzo delle sezioni unite della Cassazione secondo cui il professionista (nella specie, avvocato), qualora sia inserito in un'associazione professionale, sebbene eserciti anche una distinta e separata attività, diversa da quella svolta in forma associata (nella specie, amministratore di società), al fine di sottrarsi all'applicazione del tributo è tenuto a dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi recati dall'adesione alla detta associazione. È, pertanto, onere del contribuente, che chiede il rimborso di quanto versato a titolo di Irap (nel caso di specie per compensi percepiti dall'associato, per l'attività svolta in proprio di amministratore di una società, fatturati dallo Studio Associato), dimostrare che l'attività oggetto di contestazione non rientra tra quelle svolte in forma associata.

ACCERTAMENTO QUESTIONI SOSTANZIALI

Studi di settore – percentuali di ricarico poco oltre il limite richiesto dallo studio**Cassazione n. 24300 del 30/6/19**

Può essere annullato l'accertamento basato sull'accertamento standardizzato se le percentuali di ricarico superano, anche di poco, il minimo "richiesto" dallo studio di settore. Nel caso di specie, la percentuale dichiarata era pari all'87%, mentre la percentuale richiesta da GERICO era compresa tra il 74% e il 224%.

Iva – errata compensazione nella liquidazione periodica in caso di credito comunque dovuto nella dichiarazione annuale**Cassazione n. 27323 del 24/10/19**

L'errato utilizzo della compensazione in sede di liquidazione periodica Iva, in assenza dei relativi presupposti, non integra una violazione meramente formale, neanche se il credito d'imposta risulti dovuto in sede di dichiarazione annuale e liquidazione finale. Ciò in quanto la violazione, sanzionabile ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio, nel periodo infrannuale.

Società di comodo - oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi - immobile inagibile per ristrutturazione

Cassazione - n. 27352 del 24/10/19

Nella disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della L. n. 724/1994 il contribuente, in presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi e degli altri elementi rilevanti per la determinazione del reddito imponibile, può chiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive. Con riferimento alla nozione di "impossibilità", per situazioni oggettive di carattere straordinario, di conseguire il reddito presunto secondo il meccanismo di determinazione di cui alla disposizione in esame, posto che la giurisprudenza ha affermato che essa va intesa non in termini assoluti quanto piuttosto in termini economici, aventi riguardo alle effettive condizioni del mercato (Sez. V., n. 16204 del 20/06/2018, n. 5080 del 2017), la Cassazione, nel caso di specie ha stabilito che la prova fornita sullo stato di inagibilità e di abbandono del cespite (perizia giurata del geometra)", quale "oggettiva situazione del bene" che "ha reso impossibile il conseguimento dello scopo", non fosse sufficiente ad integrare la prova contraria gravante sul contribuente. Ciò senza idonea dimostrazione da parte della contribuente di avere tentato il recupero dell'immobile o avere compiuto attività volte al recupero o ad altra diversa sua utilizzazione, non essendo lo stato di inagibilità e abbandono del cespite situazione di per sé idonea ad escludere l'applicazione della normativa sulle società di comodo.

I valori OMI sono indicativi e da soli non costituiscono prova

Cassazione n. 26376 del 17/10/19

Le quotazioni OMI sono solo uno strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, idoneo a condurre ad indicazioni di valori di larga massima (Cass. ord. n. 25707 del 21/12/15); i giudici di appello avrebbero dovuto annullare l'avviso in quanto fondato esclusivamente sulle quotazioni OMI e non procedere alla rideterminazione del valore delle porzioni immobiliari compravendute tenendo comunque fermo, come valore di base, quello ritratto dalle suddette quotazioni.

Il ricorso dei contribuenti viene pertanto accolto quanto alla specifica eccezione fondata sulla falsa applicazione dell'art.51 d.P.R. 131/1986 per avere i giudici di appello avallato l'operato dell'ufficio ritenendo di poter rettificare il valore dichiarato nel contratto di vendita, sulla base, esclusivamente, del valore ritratto dalle quotazioni OMI.

ACCERTAMENTO QUESTIONI PROCEDURALI

Dichiarazione omessa - il credito di imposta può essere compensato nella dichiarazione successiva

Cassazione n. 25288 del 9/10/19

Nel caso in cui la dichiarazione dei redditi sia stata omessa si può recuperare il credito d'imposta nella dichiarazione dell'anno successivo se sono stati soddisfatti tutti gli obblighi sostanziali.

Il diritto alla compensazione può essere esercitato in giudizio in sede di impugnazione dell'atto formale dell'amministrazione finanziaria. Il riconoscimento del credito da parte del giudice, che assume valore dal momento in cui è sorto, ha effetto anche sugli interessi e le sanzioni.

Nel caso di specie la contribuente aveva fatto valere in sede di opposizione alla pretesa tributaria il suo credito di imposta risultante dalla dichiarazione per il 2006, tardivamente presentata e, quindi, da considerare omessa. Per l'Agenzia delle Entrate, invece, il credito non poteva essere riconosciuto posto che, avendo omesso la dichiarazione per il 2006, la contribuente avrebbe dovuto chiedere il relativo rimborso con le modalità previste, dopo avere versato il dovuto.

Indagini bancarie – versamenti del socio sul c/c della società**Cassazione n. 23859 del 25/9/19**

In tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014:

- le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa,
- quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti.

Nel caso di specie la Cassazione, in applicazione del suddetto principio di diritto ha dato ragione al contribuente in quanto la CTR, pur riconoscendo che l'accertamento riguardava redditi di lavoro dipendente, ha erroneamente attribuito efficacia presuntiva di maggiore reddito non dichiarato anche ai prelevamenti sul conto corrente intestato alla società.

CONTENZIOSO**Incertezza normativa – contrasto giurisprudenziale – applicabilità delle sanzioni****Cassazione n. 24707 del 3/10/19**

Non si configura incertezza normativa e, pertanto, le sanzioni sono applicabili benché, in relazione ad una determinata fattispecie sussistano orientamenti giurisprudenziali difformi. Nel caso di specie, la questione verteva sull'applicazione del regime del margine.

È nulla la cartella di pagamento notificata dal Concessionario dopo la cancellazione dello stesso dal registro delle imprese per incorporazione**Cassazione n. 27425 del 28/10/19**

L'art. 2504-bis c.c., co. 1, nel testo che risulta dopo la riforma attuata con il D.Lgs. n. 6 del 2003 (applicabile *ratione temporis*) lascia ferma la previsione per cui la società risultante dalla fusione o incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti all'operazione, ma non parla più di società estinte e prevede espressamente che l'assunzione in capo alla società risultante dalla fusione o incorporante dei diritti e degli obblighi delle società preesistenti comporta la prosecuzione di tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

Per la giurisprudenza della Cassazione "il legislatore ha così (definitivamente) chiarito che la fusione tra società, prevista dall'art. 2501 c.c. e segg., non determina, nell'ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria; ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione" (Cass., Sez. Un., n. 2637/2006).

Il caso di specie concerneva un contribuente vittorioso nei gradi di merito relativamente a una cartella di pagamento notificata da un concessionario della riscossione, nel caso specifico Equitalia Cerit S.p.A e ritenuta dalla CTP prima e dalla Regionale poi, inesistente, perché proveniente da soggetto giuridico, alla data delle notificazioni, non più esistente perché cancellato dal registro delle imprese. Equitalia Cerit SpA era infatti stata incorporata da Equitalia Centro SpA a decorrere dall'1/7/11 risultando cancellata dal registro delle imprese due giorni prima, ovvero il 28/6/11.

PENALE RIBUTARIO

Indebita compensazione del legale rappresentante – niente forza maggiore se ha pagato i dipendenti**Cassazione n. 40772 del 4/10/19**

Se, nel gestire la crisi di liquidità d'impresa, il legale rappresentante ha scelto di pagare dipendenti e fornitori in luogo degli oneri fiscali, per la sua qualità di rappresentante legale, risponde del reato d'indebita compensazione di crediti inesistenti della società. Inoltre, l'omesso versamento di ritenute certificate non può essere ricondotto al verificarsi della causa di "forza maggiore" di cui all'articolo 6 del D.lgs. n. 472/1997, stante il verificarsi di una scelta di politica imprenditoriale volta all'assolvimento di altri oneri, diversi da quelli fiscali.

Si al sequestro anche se i beni sono stati acquistati prima del reato**Cassazione n. 40071 dell'1/10/19**

È legittimo, nei confronti del legale rappresentante di una Spa, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente di un bene che l'imputato ha acquistato molto prima di commettere il reato. Nel caso di specie il sequestro preventivo era stato disposto nei confronti delle disponibilità liquide di una spa in relazione al reato di omesso versamento Iva di cui all'articolo 10-ter del Dlgs 74/2000 e, per equivalente, sui beni mobili e immobili del legale rappresentante.

VARIE FISCALI

Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) - presupposti - occupazione di spazi e aree pubbliche**Cassazione n. 26290 del 17/10/19**

Il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Il canone è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo. Di conseguenza per il suo pagamento è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico tanto bastando, nel caso di specie, a giustificare la pretesa di pagamento, ancorché fosse dimostrato che lo spazio utilizzato con le griglie e le intercapedini fosse inglobato nella limitrofa opera edile privata, sì da perdere irreversibilmente la qualità di parte del tessuto viario pubblico

IMU - immobile in leasing - risoluzione del contratto - mancata riconsegna dell'immobile - soggetto passivo**Cassazione n. 25249 del 9/10/19**

L'articolo 9 del D.lgs. 23/2011 individua nel locatario il soggetto passivo Imu, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto, anche se l'immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo. Infatti, con la risoluzione del contratto di leasing, la soggettività passiva ai fini IMU si individua nella società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Ai fini impositivi, rileva non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore. In concreto è il titolo (cioè il contratto stipulato) che determina la soggettività passiva del locatario finanziario e non la disponibilità materiale del bene. La ritardata

riconsegna, è fatto idoneo a produrre l'obbligazione risarcitoria inter partes, e all'interno di questo rapporto obbligatorio il creditore può far valer ogni voce di danno emergente e lucro cessante, ma non può interferire nel rapporto tra e l'ente impositore e il soggetto passivo come individuato per legge.

È legittima l'ipoteca sui beni del fondo patrimoniale se il debito tributario rientra nella sfera familiare

Cassazione n. 26126 del 16/10/19

I beni ricompresi in un fondo patrimoniale di famiglia possono essere aggrediti da parte dell'Agente della riscossione in sede esecutiva se l'obbligazione tributaria è sorta in relazione alle esigenze o ai bisogni della famiglia o comunque se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali necessità.

Il caso di specie concerneva un contribuente esercente attività agricola, nei confronti del quale era stata effettuata una iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77, D.P.R. n. 602/1973. Detta iscrizione aveva riguardato anche alcuni immobili ricadenti in un fondo patrimoniale precedentemente costituito.

Giudizio sulla rendita catastale pregiudiziale rispetto al giudizio sull'ICI

Cassazione n. 25250 del 9/10/19

Tra la controversia che oppone il contribuente all'Agenzia del territorio in ordine all'impugnazione della rendita catastale attribuita ad un immobile e la controversia che oppone lo stesso contribuente al Comune, avente ad oggetto l'impugnazione della liquidazione dell'ICI gravante sull'immobile cui sia stata attribuita la rendita contestata, sussiste indubbiamente un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico che impone la sospensione del secondo giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., fino alla definizione del primo con autorità di giudicato, in quanto la decisione sulla determinazione della rendita si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione sulla liquidazione dell'imposta.

Il contribuente deve poter conoscere gli elementi di prova, compresi quelli risultanti da procedimenti amministrativi connessi, sui quali l'A.F. intende fondare la propria decisione

Corte di Giustizia, sentenza 16/10/19, causa C 189/18

Il principio del rispetto dei diritti della difesa e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in linea di principio, a una normativa o a una prassi di uno Stato membro secondo la quale, in occasione di una verifica del diritto a detrazione dell'Iva esercitato da un soggetto passivo, l'amministrazione finanziaria è vincolata dalle constatazioni di fatto e dalle qualificazioni giuridiche, da essa già effettuate nell'ambito di procedimenti amministrativi connessi avviati nei confronti dei fornitori di tale soggetto passivo, sulle quali si basano le decisioni divenute definitive che accertano l'esistenza di una frode relativa all'Iva commessa da tali fornitori.

Tale circostanza, a condizione che:

- in primo luogo, essa non esoneri l'amministrazione finanziaria dal far conoscere al soggetto passivo gli elementi di prova, ivi compresi quelli risultanti da tali procedimenti amministrativi connessi, sui quali essa intende fondare la propria decisione, e che tale soggetto passivo non sia in tal modo privato del diritto di contestare utilmente, nel corso del procedimento di cui è oggetto, tali constatazioni di fatto e tali qualificazioni giuridiche;
- in secondo luogo, che detto soggetto passivo possa avere accesso durante tale procedimento a tutti gli elementi raccolti nel corso di tali procedimenti amministrativi connessi o di ogni altro procedimento sul quale l'amministrazione intende fondare la sua decisione o che o che possono essere utili per l'esercizio dei diritti della difesa, a meno che obiettivi di interesse generale giustificano la restrizione di tale accesso;
- in terzo luogo, che il giudice adito con un ricorso avverso la decisione di cui si tratta, possa verificare la legittimità dell'ottenimento e dell'utilizzo di tali elementi, nonché le constatazioni effettuate nelle decisioni amministrative adottate nei confronti di detti fornitori, che sono decisive per l'esito del ricorso.